



PERVENUTO IN DATA 04 FEB. 2021



PROCURA della REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Locri (RC)

- UFFICIO DEL PROCURATORE -

Locri, 4 febbraio 2021

All. 1

OGGETTO: Portale del Processo Penale Telematico - Art. 24 D.L. n. 137/2020 - Gestione Deposito telematico degli atti penali. Decreto ministeriale del 13.01.2021, in vigore dal 5.2.2021 – **Implementazione del Portale.**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LOCRI**

Faccio seguito alla mia precedente nota prot. int. n. 2391/20 del 17.11.2020 – che allego, per comodità, in copia – circa l'osservanza delle disposizioni, introdotte dall'art. 24 del decreto-legge 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18.12.2020, n. 176, in tema di deposito di atti presso gli uffici delle Procure esclusivamente mediante il Portale indicato in oggetto.

Comunico ora che, giorno 5 febbraio 2021, entrerà in vigore il decreto Ministero della Giustizia 13 gennaio 2021, che amplia il novero degli atti e delle istanze per i quali risulta obbligatorio il deposito da parte dei difensori esclusivamente tramite Portale del processo penale telematico, mentre non produce alcun effetto di legge l'eventuale invio per posta elettronica certificata, che non è pertanto più consentito.

Gli ulteriori atti individuati da detto decreto ministeriale – che si aggiungono alle memorie, istanze e documenti di cui al comma 3 dell'articolo 415 bis, c.p.p. - sono:

- Istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.);
- Atto di denuncia di reato ex art. 333 c.p.p.;
- Atto di querela di cui all'art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
- Atto di nomina del difensore;
- Rinuncia o revoca del mandato difensivo ex art. 107 c.p.p.

L'Ufficio di Procura pubblicherà sul sito web la presente comunicazione.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione che si vorrà prestare, con preghiera di voler notiziare anche le Camere Penali di Locri.

Allego decreto ministeriale 13.01.2021.

Cordialità.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Luigi D'ALESSIO -



PROCURA della REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Locri (RC)

- Ufficio del Procuratore -

Locri, 17 novembre 2020

All. 1

OGGETTO: Portale del Processo Penale Telematico - Art. 24 D.L. n. 137/2020 - Gestione Deposito telematico degli atti penali.

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

LOCRI

1. **Portale del Processo Penale Telematico (PDP)** - Nell'ambito della normativa tesa a fronteggiare la vigente emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 24, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ha disposto che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze, indicate dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p., **vada effettuato esclusivamente** servendosi del **Portale del processo penale telematico** accessibile tramite indirizzo <http://pst.giustizia.it>. Tale piattaforma è già operativa ed utilizzabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma. 2, D.L. cit. con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1, ovvero mediante il sopra indicato P.D.P.». Per tale tipologia di atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2, l'invio tramite posta elettronica certificata **non è consentito e non produce alcun effetto di legge.**

Il Portale accetta solo atti in formato PDF sottoscritti con firma digitale oppure firma elettronica qualificata, così come i depositi sono possibili solo per i procedimenti iscritti a Modello 21, cioè nei confronti di persone note in ambito Giudice Unico.

Per come è stato implementato detto Portale, costituisce requisito indispensabile, ai fini del deposito degli atti di cui al ricordato comma 3 dell'art. 415 bis c.p.p., che il difensore depositi nel PDP la nomina, risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

2. **Deposito su nuova PEC dedicata** - Inoltre, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 24, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati *diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2*, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Tale ultimo deposito deve essere effettuato presso il nuovo indirizzo PEC assegnato alla Procura della Repubblica di Locri, che è il seguente:
depositoattipenali.procura.locri@giustiziacert.it.

L'atto del difensore dev'essere in formato pdf nativo (ovvero dev'essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini) e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (PADES o CADES). Gli allegati, invece, devono essere in formato pdf (non necessariamente pdf nativo, sono quindi ammesse scansioni) e devono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Si allega copia del provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9.11.2020, contenente le specifiche tecniche relative ai formati degli atti da inviare. Tale nuova casella di pec non può essere utilizzata per il deposito degli atti di cui al punto 1), che devono essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Portale.

L'Ufficio di Procura pubblicherà sul sito web la presente comunicazione.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione che si vorrà prestare, con preghiera di voler notiziare anche le Camere Penali di Locri.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Luigi D'ALESSIO -



08004302101		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LOCRI		
2391	2020	17 NOV. 2020
UOR	CC	RUO
		PROCURA
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2
(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
 - Corte di Cassazione;
 - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
 - Corti di Appello;
 - Procure Generali presso la Corte di Appello;
 - Tribunali;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
 - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
 - Giudici di Pace

ART. 3
(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia